

Titoli di Stato e affini. Non sono tassati neppure quando l'acquisto non è diretto, ma avviene mediante fondi comuni d'investimento

Prima casa. Imponibile ridotto anche se uno solo degli eredi ha i requisiti
Ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna

Casa, BoT, arte, non profit: tutti gli sconti del Fisco

Dalle agevolazioni sull'imponibile al taglio dell'imposta

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Quando si compila una dichiarazione di successione occorre tenere in conto l'ampio e articolato panorama delle norme (illustrato nelle tabelle qui a fianco) che contengono agevolazioni relative alla formazione dell'imponibile da sottoporre a imposta di successione e la riduzione dell'imposta dovuta dal contribuente.

I casi di agevolazioni di maggior frequenza sono senz'altro quelli attinenti ai Titoli di Stato (o equiparati) e alla "prima casa".

I titoli di Stato

Quanto a buoni del tesoro, certificati di credito del tesoro e titoli similari (ad esempio, obbligazioni Bei e World Bank), per legge non rilevano ai fini dell'imposta di successione. Quindi - nonostante le nuove istruzioni al modello di dichiarazione di successione online consiglino l'indicazione nella dichiarazione di questi strumenti finanziari - l'indicazione è invece da sconsigliare, perché inutile e, anzi, foriera di possibile confusione.

L'indicazione dei titoli di Stato nella dichiarazione di successione non è nemmeno utile ai fini del

lo "sblocco" dei dossier bancari intestati al defunto. Infatti quando la banca viene a conoscenza del decesso di un cliente, impedisce agli eredi di disporre delle giacenze esistenti in banca finché gli eredi non dimostrino di avere presentato la dichiarazione di successione alle Entrate. Tuttavia, dato che i Titoli di Stato sono estranei all'imposta di successione e la banca non può bloccarli e, di conseguenza, non può pretendere l'indicazione nella dichiarazione di successione.

Dell'esenzione il contribuente beneficia anche se è titolare di quote di un fondo comune d'investimento che abbia investito il suo patrimonio, in tutto o in parte, in Titoli di Stato; e così, se ad esempio un fondo comune di investimento abbia emesso 2 mila quote, abbia un patrimonio di valore 100 mila formato al 30 per cento da Titoli di Stato e il de cuius sia proprietario di 40 quote, allora il valore imponibile di queste 40 quote è uguale a $(100.000 \times 0,30 \times 40 \times 70\%) = 1.400$.

BoT, CcT, Btp etc. infine, sono esenti da imposta di successione ma non da quella di donazione (che si calcola utilizzando le

stesse aliquote e le stesse franchigie dell'imposta di successione); quindi, mentre la trasmissione dei Titoli di Stato è imponibile se effettuata in vita mediante donazione, il passaggio dei Titoli da defunto a eredi non genera alcun prelievo.

La prima casa

L'agevolazione "prima casa" non ha alcun impatto sull'imposta di successione, ma abbatta alla misura fissa (200 euro ciascuna) le imposte ipotecarie e catastali, che sono altrimenti dovute con le rispettive aliquote del 2 e dell'1% da applicare al valore catastale degli immobili oggetto di successione (fatta eccezione per le aree edificabili che sono da considerare per il loro valore venale in comune commercio).

In sede di successione ereditaria, l'agevolazione "prima casa" ha la particolarità di riguardare l'intero valore imponibile trasmesso dal de cuius, anche se i presupposti per l'agevolazione non ricorrono in capo a tutti i successori. Ecco un esempio: si paragoni il caso dei fratelli Tizio, Caio e Sempronio che acquistino una casa di valore 900 mediante com-

pravendita oppure mediante successione ereditaria e si ipotizzi che solo Tizio abbia i requisiti "prima casa" richiesti dalla legge (in ipotesi, perché Caio e Sempronio siano già proprietari di altre abitazioni acquistate con l'agevolazione). Ebbene:

■ nel caso di acquisto mediante compravendita, il valore 900 viene agevolato per 300 (sul quale si applica l'imposta di registro del 2% o l'Iva del 4%), mentre il restante valore di 600 sconta l'imposizione ordinaria (registro al 9% o Iva al 10%);

■ nel caso di acquisto per successione, l'intero valore 900 viene sottratto all'imposizione proporzionale (e cioè alla complessiva aliquota del 3%) per essere tassato con l'imposta in misura fissa (e cioè per complessivi 400).

Radio 24

La parola agli esperti
Oggi dalle 11 alle 12, a «Due di Denari» su Radio24 i chiarimenti su donazioni, successioni, passaggi generazionali, con le domande degli ascoltatori e le risposte degli esperti

Niente prelievo. Misure (anche in caso di donazione) che tendono a favorire la continuità dell'impresa

Esenti i passaggi di aziende e quote

Angelo Busani

Una delle più consistenti agevolazioni concesse in relazione all'imposta di successione e donazione è l'esenzione che riguarda il passaggio di aziende e quote di partecipazione al capitale di società. La legge infatti dispone anzitutto:

■ per le aziende condotte nella forma dell'impresa individuale, qualora il defunto sia obbligato alla redazione dell'inventario, il loro valore imponibile è dato dalla somma algebrica delle attività e delle passività indicate nell'ultimo inventario, senza considerare l'avviamento (ogni imprenditore commerciale è tenuto alla

redazione del libro inventari: articolo 2214 Codice civile);

■ per le partecipazioni in società non quotate, il loro valore imponibile è dato dal patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o, in mancanza, dall'ultimo inventario.

Quando la legge si riferisce all'inventario lo indica come «inventario regolarmente redatto e vidimato» e la medesima espressione viene utilizzata nelle istruzioni al modello di dichiarazione di successione telematica.

Tuttavia, la vidimazione annuale del libro inventari è stata abolita dal Dl 357/1994 (convertito in legge 489/1994) e quindi si può ritenere che la mancanza di vidimazione non osta all'utilizzo del predetto metodo di valutazione. Sempre per aziende e partecipazioni al capitale sociale di società non quotate (di cui siano beneficiari per donazione, patto di famiglia o successione ereditaria, il coniuge, l'unico civile o i discendenti), la legge dispone che:

● per la partecipazione in società di capitali, la sua trasmissione è esente da imposta alla duplice condizione che si tratti di una quota "di controllo" (che attribuisce la maggioranza dei voti nell'

assemblea ordinaria) e che il beneficiario mantenga detto controllo per almeno cinque anni;

● se invece si tratta di azienda condotta da imprenditore individuale o quota di società di persone, la sua trasmissione al donatario, al legatario o all'erede è pure esente da imposta a patto che il beneficiario prosegua l'attività di impresa per almeno cinque anni.

Quanto alle società di persone, né la legge né le istruzioni fanno alcuna distinzione e, quindi, è da ritenere che la normativa illustrata si applichi sia alle società di persone "commerciali" (in nome collettivo e in accomandita semplice) sia a quelle non commerciali, cioè le società semplici.

Imponibile più basso. Ai fini della determinazione non si applica il prezzo di mercato

Il valore degli immobili deciso in base al Catasto

Angelo Busani

Una forma di agevolazione (e di semplificazione) è senz'altro rappresentata anche dalle regole che presiedono al calcolo del valore imponibile dei beni immobili oggetto di successione.

Infatti - fatta eccezione per i terreni edificabili, valutati in base al loro corrente valore di mercato al momento del decesso - la valutazione di tutti gli altri immobili si effettua mediante la moltiplicazione, per certi coefficienti di aggiornamento, della rendita risultante in Catasto (rendita catastale per i fabbricati, reddito dominicale per i terreni non edificabili), come già anticipato nella pagina qui a fianco.

Va fatta una distinzione a seconda della natura del bene immobiliare caso per caso considerato.

● Terreni: il loro reddito dominicale deve essere moltiplicato per 12,50, fattore che si ottiene dalla moltiplicazione del coefficiente base pari a 34, aggiornato del 5% e poi ancora del 20 per cento. Pertanto, posta una rendita catastale di euro 1000, il valore imponibile è di euro 112.500.

● Fabbricati di categoria C/1 (sono i negozi) e del gruppo catastale E (raramente di proprietà privata: stazioni di servizio, fortificazioni, chiese aperte al pubblico, ponti): il loro reddito catastale va moltiplicata per 42,84, fattore che si

Così i moltiplicatori delle rendite

L'imponibile di un immobile caduto in successione si calcola mediante la moltiplicazione, per i coefficienti di aggiornamento, della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni non edificabili

Tipo di immobili	Formula di calcolo del moltiplicatore della rendita	Coefficiente di moltiplicazione e della rendita catastale	Valore imponibile ipotizzando una rendita catastale di 1.000 euro
Terreni	75 + 25% + 20%	112,5	112.500
Fabbricati C1	34 + 5% + 20%	42,84	42.840
Fabbricati E			
Fabbricati A10	50 + 5% + 20%	63	63.000
Fabbricati B			
Fabbricati D			
Altri fabbricati diversi dai precedenti	100 + 5% + 20%	126	126.000
Prima casa	100 + 5% + 10%	115,5	115.500

ottiene dalla moltiplicazione del coefficiente base pari a 34, aggiornato del 5% e poi ancora del 20 per cento. Pertanto, posta una rendita catastale di euro 1000, il valore imponibile è di 42.840 euro.

L'ECCEZIONE

Solo i terreni edificabili sono valutati in base al loro valore corrente al momento del decesso del «de cuius»

● Fabbricati di categoria A/10 (sono gli uffici), del gruppo catastale B (raramente di proprietà privata: ospedali, collegi, carceri, chiese private, musei) e del gruppo catastale D (fabbricati artigianali e industriali): il loro reddito catastale va moltiplicato per 63, fattore che si ottiene dalla moltiplicazione del coefficiente base pari a 50, aggiornato del 5% e poi ancora del 20 per cento. Pertanto, posta una rendita catastale di euro 1000, il valore imponibile è di 63.000 euro.

Quando il prelievo si alleggerisce

Tipologia	Riduzione dell'imposta	Riferimento normativo	Beneficiari
Beni in precedente successione entro 5 anni	dal 50% al 10%	Articolo 25, comma 1, Dlgs 346/1990	Eredi / legatari sugli stessi beni oggetto della successione precedente
Beni culturali (vincolo posteriore alla apertura della successione)	50%	Articolo 25, comma 2, Dlgs 346/1990	Qualsiasi soggetto
Fondi rustici	40% (fino al valore di euro 103.291)	Articolo 25, comma 3, Dlgs 346/1990	Coniuge, parenti in linea retta, o fratelli o sorelle del de cuius a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto e che la devoluzione avvenga nell'ambito di famiglia diretto - coltivatrice
Immobili di impresa artigiana familiare	40% (fino a valore di euro 103.291)	Articolo 25, comma 4, Dlgs 346/1990	Coniuge, parenti in linea retta entro 3° grado
Aziende, quote società di persone, beni strumentali in Comuni minori < 5.000 abitanti nonché in frazioni con < 1000 abitanti	40%	Articolo 25, comma 4 bis, Dlgs 346/1990	Coniuge, parenti entro 3° grado

LE AGEVOLAZIONI

Tipo di agevolazione	Imposta di successione	Imposta ipotecaria	Imposta catastale	Riferimento normativo	Beneficiario dell'agevolazione
Agevolazione prima casa	Imposta ordinaria	Imposta fissa	Imposta fissa	Articolo 69 legge 342/2000	Qualsiasi soggetto
Terreni/aziende agricole	Esente	Imposta fissa	Esente	Articolo 14 legge 441/1998 - articolo 4-bis Dlgs 228/2001	Coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale minori di 40 anni che siano ascendenti o discendenti del de cuius entro il 3° grado
Fondi rustici in territori montani	Imposta ordinaria	Imposta fissa	Esente	Articolo 9 Dpr 601/1973	Coldiretto o cooperativa agricola
Terreni agricoli «compendio unico» generale	Esente	Esente	Esente	Articolo 5-bis Dlgs 228/2001	Coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale
Terreni agricoli e montani	Imposta ordinaria	Minor valore tra il totale delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e il totale del loro valore fiscale	Imposta ordinaria	Articolo 14 legge 383/2001	Qualsiasi soggetto
Boschi in terreni montani	Esente	Imposta ordinaria	Imposta ordinaria	Articolo 9 Dpr 601/1973	Ascendente, discendente, coniuge
Terreni agricoli «compendio unico» in zone montane	Esente	Esente	Esente	Articolo 5-bis legge 97/1994	Coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale
Beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione)	Esente	Esente	Esente	Articolo 13 Dlgs 346/1990	Qualsiasi soggetto
Aziende individuali e quote di società	Esente	Esente	Esente	Articolo 3 Dlgs 346/1990	Discendenti e coniuge dell'imprenditore
Immobili demoliti o dichiarati inagibili a causa di eventi sismici	Esente	Esente	Esente	Articolo 48 Dl 189/2016	Qualsiasi soggetto
Titoli di Stato italiani e di Paesi Ue e See e titoli equiparati (ad esempio: titoli Bei)	Esente	-	-	Articolo 12 Dlgs 346/1990	Qualsiasi soggetto
Trasferimento a favore dello Stato e di Regioni, Province e Comuni	Esente	Esente	Esente	Articolo 3 Dlgs 346/1990	Stato, Regioni, Province, Comuni
Trasferimento a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni riconosciute	Esente	Esente	Esente	Articolo 3 Dlgs 346/1990	Enti che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità
Trasferimento agli enti di cui sopra che non abbiano il predetto scopo esclusivo	Esente	Esente	Esente	Articolo 3 Dlgs 346/1990	Il lascito sia disposto per finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità
Trasferimento a favore di Onlus	Esente	Esente	Esente	Articolo 3 Dlgs 346/1990	Onlus
Trasferimento a favore di movimenti e partiti politici	Esente	Esente	Esente	Articolo 3 Dlgs 346/1990	Movimenti e partiti politici

Il coacervo ereditario. L'istituto è superato

Dubbi sull'impatto delle donazioni

Angelo Busani

Il «coacervo ereditario» entra nelle istruzioni per la dichiarazione di successione secondo le quali nel quadro ES vanno «indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari». La norma di riferimento è l'articolo 8, comma 4, del Dlgs 346/1990 (il testo unico imposta di successione e donazione, Tus) per il quale il valore dell'asse ereditario «è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili... «di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari».

La norma è stata scritta - quando l'imposta di donazione aveva aliquote progressive correlate a scaglioni di crescente valore imponibile - con finalità antielusiva, a presidio del fatto che, anticipando la successione mediante una pluralità di donazioni, si "utilizzasse" lo scaglione esente da imposta (o, comunque, con aliquota inferiore) tante volte quante fossero le donazioni. In sostanza, il coacervo - imponendo di considerare esauriti gli scaglioni già utilizzati e, quindi, di "appoggiare" il valore della massa ereditaria non sullo zero, ma sul valore fatto oggetto di donazione - serviva non per tassare di nuovo le donazioni, ma per tassare la massa caduta in successione con aliquote più

elevate rispetto a quelle che si sarebbero applicate se la massa ereditaria si fosse appoggiata sul valore zero.

Ad esempio, si immagini un primo scaglione (0-100) tassato con aliquota 0, un secondo scaglione (101-300) con aliquota 5, un terzo scaglione (301-600) tassato con aliquota 10 e un quarto scaglione (601-1000) tassato con aliquota 20. Se durante la vita del de cuius ci fossero state donazioni al coniuge per 200 e la massa ereditaria devoluta sempre al coniuge fosse di 600, la tassazione di 600 senza coacervo sarebbe stata di $(100 \times 0\% + 200 \times 5\% + 300 \times 10\%) = 40$; mentre con il coacervo la tassazione sarebbe diventata di $(100 \times 5\% + 300 \times 10\% + 200 \times 20\%) = 75$.

Ma la normativa sul coacervo esiste ancora, come parrebbe desumersi dalle istruzioni al quadro ES? La risposta dovrebbe essere negativa. Nonostante l'agenzia delle Entrate, nella circolare 3/E del 22 gennaio 2008, paragrafo 3.2.3, abbia sostenuto la perdurante vigenza della norma, la Cassazione (sentenza 24940/2016) ha deciso che l'articolo 8, comma 4, deve ritenersi abrogato a far tempo dall'entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell'articolo 69, legge 342/2000, la quale introdusse le aliquote fisse dell'imposta di successione, in luogo delle precedenti aliquote progressive.

Vincoli di destinazione. Retroattività inammissibile

Sotto tiro anche trust e atti a titolo gratuito

Con riferimento alla materia del «coacervo ereditario» (illustrato nell'articolo qui a sinistra), le istruzioni al modello di dichiarazione di successione pretendono che, oltre alla menzione delle donazioni, siano «indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari».

Più avanti si ripete che «devono essere considerati anche gli atti a titolo gratuito e quelli relativi alla costituzione di vincoli di destinazione» precisando che si deve trattare però solo degli atti «stipulati a partire dal 29 novembre 2006». Questa data viene menzionata perché è quella a partire dalla quale gli atti a titolo gratuito e gli atti recanti l'istituzione di vincoli di destinazione (ad esempio: gli atti istitutivi di trust) sono stati assoggettati all'imposta di donazione (a opera della legge di conversione 286/2006 del Dl 262/2006, che ha reintrodotta l'imposta di successione e donazione, soppressa con legge 383/2001).

Ebbene, se, come pare, le istruzioni al quadro ES pretendono che, ai fini del coacervo, siano indicati, oltre alle donazioni, anche «atti a titolo gratuito» e «vincoli di destinazione», si tratta di una pretesa che nella legge non trova riscontro in quanto la legge parla di coacervo e le donazioni e non gli

atti che siano stati tassati con l'imposta di donazione.

Altra questione meritevole di essere attenzionata è che le istruzioni, sempre con riguardo al coacervo, danno rilievo anche alle «donazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge 383 del 2001 che aveva abrogato l'imposta di successione) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore dell'attuale regime in materia di successioni)».

Ora, se il coacervo tra donazioni e massa ereditaria è stato abrogato (come deciso dalla Cassazione nella sentenza 24940/2016), questa affermazione contenuta nelle istruzioni perde di rilevanza. Tuttavia, permane pur sempre la vigenza del coacervo tra donazioni, sancito nell'articolo 57, comma 1, del Dlgs 346/1990.

A quest'ultimo riguardo, l'affermazione contenuta nelle istruzioni alla dichiarazione di successione ha un grande impatto perché significa ritenere che per il calcolo dell'attuale imposta di donazione si deve tener conto di atti posti in essere quando la legge quest'oggi vigente non esisteva; in sostanza, chi stipulava donazioni le ha effettuate senza sapere che esse avrebbero "pesato" in sede di coacervo disposto da una legge emanata successivamente, ciò che non appare ammissibile.